

REGOLAMENTO (CE) N. 1231/96 DELLA COMMISSIONE
del 28 giugno 1996

che modifica il regolamento (CE) n. 1588/94 che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, del regime previsto dagli accordi interinali tra la Comunità, da una parte, e la Bulgaria e la Romania, dall'altra

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3383/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3382/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra⁽²⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e l'adeguamento autonomo e transitorio di alcune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1194/96⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che il regolamento (CE) n. 3066/95 prevede, a titolo autonomo e transitorio, alcune misure di adeguamento delle concessioni agricole previste dagli accordi europei conclusi tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania e Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1996 e l'entrata in vigore dei protocolli aggiuntivi agli accordi europei che saranno conclusi al termine dei negoziati attualmente in corso con i suddetti paesi; che

tale regolamento è stato prorogato fino al 31 dicembre 1996 dal regolamento (CE) n. 1194/96;

considerando che il regolamento (CE) n. 1588/94 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 412/96⁽⁶⁾, stabilisce le modalità di applicazione del regime previsto nei suddetti accordi per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; che occorre modificare tale regolamento per tener conto della proroga delle misure relative ai prodotti lattiero-caseari previste dal regolamento (CE) n. 3066/95; che è necessario adattare nel contempo il titolo del regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte ed i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1588/94 è modificato come segue:

- 1) il titolo del regolamento è sostituito dal testo seguente:

«che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, del regime previsto dagli accordi europei tra la Comunità, da una parte, e la Bulgaria e la Romania dall'altra»;
- 2) l'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1994, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1994, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 328 del 30. 12. 1995, pag. 31.

⁽⁴⁾ Vedi pagina 2 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁵⁾ GU n. L 167 dell'1. 7. 1994, pag. 8.

⁽⁶⁾ GU n. L 57 del 7. 3. 1996, pag. 15.

ALLEGATO

ALLEGATO I

A. FORMAGGI ORIGINARI DELLA ROMANIA

Ai quantitativi importati sotto i codici NC figuranti nel presente allegato si applica un'aliquota di riduzione dei dazi doganali pari all'80 %.

(in tonnellate)

| Codice NC | Designazione delle merci | dall'1. 7. 1994 al 30. 6. 1995 | dall'1. 7. 1995 al 30. 6. 1996 | dall'1. 7 al 31. 12. 1996 | dall'1. 1 al 30. 6. 1997 | dall'1. 7. 1997 al 30. 6. 1998 | dall'1. 7. 1998 al 30. 6. 1999 |
|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| ex 0406 90 29 | { Kashkaval Sacele ⁽¹⁾ Kashkaval Penteleu ⁽¹⁾ Kashkaval Dalia ⁽¹⁾ Kashkaval afumat Vidraru ⁽¹⁾ Kashkaval afumat Fetesti ⁽¹⁾ | 1 333,3 | 1 533,3 | 766,650 ⁽²⁾ | 66,650 ⁽²⁾ | 133,3 ⁽²⁾ | 133,3 ⁽²⁾ |
| ex 0406 90 86 ex 0406 90 87 ex 0406 90 88 | | | | | | | |

⁽¹⁾ Ottenuto da latte vaccino.

⁽²⁾ Detti quantitativi non prendono in considerazione e non pregiudicano i quantitativi oggetto di una riduzione dell'aliquota del dazio doganale a decorrere dal 1996/1997 che verranno decisi nell'ambito dell'accordo europeo.

B. FORMAGGI ORIGINARI DELLA BULGARIA

1. Ai quantitativi importati sotto i codici NC figuranti nel presente allegato si applica un'aliquota di riduzione del dazio doganale pari all'80 %.

(in tonnellate)

| Codice NC | Designazione delle merci | dall'1. 7. 1994 al 30. 6. 1995 | dall'1. 7. 1995 al 30. 6. 1996 | dall'1. 7 al 31. 12. 1996 | dall'1. 1 al 30. 6. 1997 | dall'1. 7. 1997 al 30. 6. 1998 | dall'1. 7. 1998 al 30. 6. 1999 |
|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| ex 0406 90 86 ex 0406 90 87 ex 0406 90 88 | { Formaggio bianco di latte vaccino in salamoia | 2 233,3 | 2 233,3 | 1 116,650 ⁽¹⁾ | 116,650 ⁽¹⁾ | 233,3 ⁽¹⁾ | 233,3 ⁽¹⁾ |
| ex 0406 90 29 | | | | | | | |

⁽¹⁾ Detti quantitativi non prendono in considerazione e non pregiudicano i quantitativi oggetto di una riduzione dell'aliquota del dazio doganale a decorrere dal 1996/1997 che verranno decisi nell'ambito dell'accordo europeo.

2. I quantitativi importati sotto i codici NC figuranti nel presente allegato fruiscono di una esenzione dai dazi doganali.

(in tonnellate)

| Codice NC | Designazione delle merci | dall'1. 1 al 30. 6. 1996 | dall'1. 7 al 31. 12. 1996 |
|---|---|-----------------------------|------------------------------|
| ex 0406 90 31 ex 0406 90 50 ex 0406 90 86 ex 0406 90 87 ex 0406 90 88 | { Formaggi diversi da quelli fabbricati con latte di vacca | 200 | 200 |
| | | | |